



COMUNE DI LAJATICO

Provincia di Pisa

Lajatico, li 24.11.2022

Al **Ministero della Transizione Ecologica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V - procedure di valutazione VIA e VAS

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 ROMA

VA@pec.mite.gov.it

terzoli.silvia@mite.gov.it

OGGETTO: [ID: 7874] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Poggio al le Pancole", costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI).

Proponente: Società Parco eolico Riparbella S.r.l.

Spett.le Ministero della Transizione Ecologica,

Nel richiedere con fermezza che l'istanza di VIA sul progetto in oggetto vada rigettata/respinta, si trasmettono i seguenti documenti:

- Contributo tecnico istruttorio;
- Delibera di Consiglio Comunale, tenutosi in data 19/11/2022, nella quale il Consiglio stesso, all'unanimità e sulla base dei contributi istruttori, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto.

Cordiali saluti

Il Sindaco

Alessio Barbaferri

U

COMUNE DI LAJATICO

Protocollo N. 0004640/2022 del 24/11/2022



COMUNE DI LAJATICO

Provincia di Pisa

UFFICIO UNICO AMBIENTE, SERVIZI TECNICI, FINANZIAMENTI COMUNITARI E REGIONALI

GESTIONE ASSOCIATA COMUNI DI PECCIOLI E LAJATICO

Lajatico, lì 24.11.2021

1. OGGETTO: [ID: 7874] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art .23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto eolico, denominato "Poggio al le Pancole", costituito da n. 7 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 42 MW, e delle rispettive opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Lajatico (PI).

Proponente: Società Parco eolico Riparbella S.r.l.

2. NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO: art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

3. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE (tra le seguenti):

aspetti progettuali: negli elaborati progettuali non sono state correttamente valutate le alternative per la realizzazione della viabilità di accesso al parco eolico utilizzando principalmente strade esistenti poste all'esterno delle aree boscate; inoltre il terz'ultimo elaborato pubblicato sul sito del ministero, denominato "SP9REL027_00-SeP_9-IMPIANTO-IT-PMA-_8233_PIANO_DI_MONITORAGGIO_AMBIENTALE" riguarda un progetto di impianto agro-fotovoltaico nella regione Siciliana e pertanto non attinente al progetto in oggetto.

aspetti ambientali:

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo: La realizzazione dell'impianto e delle relative strade di accesso ad esso comportano un notevole impatto sulle aree boscate, consistente in un notevole consumo di suolo. La realizzazione di ampie strade all'interno delle aree boscate, interrompendo la continuità del tessuto arboreo e di macchia risultano del tutto difformi dalla sentieristica storica presente nell'area di impianto, addirittura con presenza di ampie porzioni cementificate;

componente Flora, vegetazione, fauna ecosistemi: Gli studi effettuati non sono stati eseguiti da una adeguata squadra multidisciplinare che comprenda specialisti ognuno dalla comprovata esperienza scientifica e tecnica nei rispettivi campi dell'ornitologia, della teriologia e dell'erpetologia (formata quindi almeno da un ornitologo, un teriologo, un erpetologo e un chiropterologo), così come una valutazione di perdita di habitat di specie in seno alle fasi di cantiere. Allo stato attuale le uniche informazioni sulla fauna sono basate su indagini non aggiornate o insufficienti effettuate nel 2007 e 2008. Risulta difficile svolgere un'opportuna valutazione senza un monitoraggio aggiornato sulla presenza di specie di interesse conservazionistico presenti nell'area svolto con tecniche e tempi appropriati e soprattutto da personale specializzato. La fauna migratoria rischia di essere fortemente ostacolata dalla presenza di strutture così alte, addirittura oltre i 200 mt;

componente Paesaggio e beni culturali: ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater), del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199, inserito dal DL 50 del 17 maggio 2022, che considera aree inidonee per l'installazione di impianti eolici i territori che distano meno di 7 chilometri dai beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, il parco eolico in questione non può essere realizzato in quanto posto alle seguenti distanze da beni tutelati, in particolare:

- Distanza inferiore a km 2 dalla Rocca di Pietracassia;
- Distanza inferiore a km 1,8 dalla Chiesa di San Michele Arcangelo in Orciatico;
- Distanza inferiore a km 5,5 dalla Località Spedaletto, area dichiarata di notevole interesse pubblico, ex legge 1497/1939, con DM 15.04.1955;

- Distanza inferiore a km 5,8 dalla Villa Medicea di Spedaletto;
- Distanza inferiore a km 6 dal palazzo comunale, dalla Torre dell'Orologio e dalla Chiesta di San Leonardo nel centro abitato di Lajatico.

In merito alla Rocca di Pietracassia, si precisa che la zona ha oggi un grande valore paesaggistico per la presenza di grandi boschi collinari, altrove non più presenti in Toscana. Dalla Rocca è possibile ancora oggi, come mille anni fa, traguardare senza ostacoli frapposti le 3 V (Volterra, Rocca della Verruca – Calci, Rocca del Volterraio – Isola d'Elba) poste ad angoli di circa 120 gradi tra di loro rispetto al centro della Rocca.

La Società Parco Eolico Riparbella S.r.l, con sede legale in Verona (VR), Lungadige Galtarossa 8, ha presentato in data 27/12/2021 al Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto in oggetto.

L'avviso al pubblico relativo al procedimento in oggetto è stato pubblicato sul sito del MITE solo il 26 ottobre 2022, data dalla quale decorrono i termini per la fase di consultazione del pubblico e la conclusione del procedimento.

Nel frattempo le norme di settore sono cambiate per cui, come statuito dal Consiglio di Stato anche recentemente (17 febbraio 2020 n. 1199, 10 aprile 2018 n. 2171, 13 aprile 2016, n. 1450, 16 dicembre 2016, n. 5339) l'Amministrazione procedente dovrà tener conto delle norme nel frattempo intervenute ed in vigore alla data in cui si concluderà il procedimento amministrativo.

Al riguardo si osserva che il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il D. Lgs. 199/2021 di attuazione della Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che, all'art. 20, ha stabilito che entro il 15 giugno 2022 il MITE emanerà, con propri decreti, la disciplina statale sulla base della quale le Regioni procederanno ad individuare, nei successivi sei mesi, le aree del territorio idonee alla realizzazione degli impianti FER. Ad oggi, tali decreti non sono stati ancora emanati.

Peraltro il suddetto art. 20 del D. Lgs. 199/2021 ha già subito una serie di modifiche, prima con il D.L. 1 marzo 2022 n. 17 ("Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia...") e, da ultimo, con il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 ("Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali..."), ad oggi pienamente in vigore.

In conformità con il suddetto nuovo quadro normativo, entrato in vigore successivamente alla presentazione da parte del proponente della istanza di VIA corredata da tutta la documentazione pertinente, nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali non ancora emanati, l'area di localizzazione dell'impianto eolico in questione potrà considerarsi idonea a condizione di rientrare in una delle seguenti tipologie individuate dal predetto art. 20 comma 8 nel suo testo aggiornato:

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale...

b) le aree dei siti oggetto di bonifica ...

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio...

c-quater) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a), b), c), c-bis), c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici....

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il punto c-quater) è stato introdotto dall'art. 6, comma 1, lett. a), numero 2) del D.L.17 maggio 2022, n. 50, che ha integrato il comma 8 dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021, ed è stato confermato dalla L. n. 91/2022 che ha convertito con modificazioni il D.Lgs. 199/2021.

L'art. 57, comma 2, del medesimo D.L. 50/2022 ha stabilito che tale disposizione si applica ai procedimenti in corso nei quali alla data del 31 luglio 2022 non sia intervenuta la deliberazione di cui all'art. 7, comma 1 e cioè la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Posta dunque la piena applicabilità della disposizione de qua al procedimento in oggetto, occorre verificare se vi siano fasce di rispetto di beni culturali e paesaggistici tutelati che ricadono a meno di 7 chilometri dagli aerogeneratori.

Ebbene, nell'intera Relazione paesaggistica, redatta nel dicembre 2021 – codice elaborato: 20V036-L-RelPaes-171221, ovviamente non si dà alcun conto del rispetto o meno di tale disposizione, introdotta dal D.L. 50/2022, ma certamente applicabile al caso di specie, per espressa disposizione transitoria.

Alle pagg. 91 - 94 della Relazione paesaggistica troviamo però la prova che tale disposizione non è rispettata.

Dopo aver elencato i beni architettonici e archeologici vincolati presenti sul territorio di Lajatico e Orciatico, a pag. 92 leggiamo: “In dettaglio, considerando quelli presenti in frazione di Orciatico, si evidenzia che le due chiese e l'edificio di via Corsini sono ubicati all'interno del nucleo storico e che le aree circostanti e in contiguità con tali beni e in generale tutta la zona della UTOE 2 di Orciatico, associata all'insediamento, non hanno una relazione diretta con quelle d'intervento e si trovano, considerando i più vicini aerogeneratori di progetto, a una distanza di circa 1,6 km. Allo stesso modo, i beni architettonici ubicati all'esterno del nucleo insediativo, ovvero il Cimitero e il limitrofo Oratorio della Santissima Annunziata, assieme all'area circostante di località Poggioni, sempre ricadente all'interno della citata UTOE, non sono direttamente coinvolte e distano, in linea d'aria, circa 1,8-1,9 km degli aerogeneratori più vicini” (si veda nello stesso senso pag. 81 dello Studio di impatto ambientale Parte II, codice elaborato: 20V036-L-PARTE-II-2071221).

Prova ulteriore è rinvenibile dall'analisi del documento denominato “Visibilità - Impianto di Lajatico - Beni vincolati”, codice elaborato: 20V036-L-Visibilità-Lajatico-beni-A1- DEF, il quale mostra che TUTTI gli aerogeneratori hanno una distanza inferiore ai 7 Km da TUTTI i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, presenti nella frazione di Orciatico ed elencati alla pag. 92 della relazione paesaggistica, dalla Rocca di Pietracassia, dalla Fattoria Corsini di Spedaletto e da quelli presenti nella frazione di Montecatini Val di Cecina (vedi elenco pag. 103 della Relazione Paesaggistica).

Si precisa altresì che in tale documento non è riportata la Rocca di Pietracassia.

Per quanto concerne i beni vincolati o dichiarati di notevole interesse pubblico presenti nella frazione di Montecatini Val di Cecina a pag. 9 dello Studio di impatto ambientale – Sintesi non tecnica, codice elaborato: 20V036-L-Sintesi-non-tecnica201221, leggiamo: “ Le due aree a vincolo paesaggistico per provvedimento di dichiarazione più vicine all'impianto, non direttamente interessate da nessuna delle opere di progetto, sono la Zona della miniera e la Zona in località Fontemigliari, entrambe ricadenti in territorio del comune di Montecatini Val di Cecina, e distanti, rispettivamente circa 2,6 e 2,3 km dall'aerogeneratore più vicino.”

Inoltre il PAER Regione Toscana (2015) nella parte A.3, allegato 1, individua le Aree non idonee agli Impianti Eolici. La proposta progettuale ricade all'interno delle “aree all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale” ai sensi dell'art. 7 della LR 11/2011 della Regione Toscana. Le aree di valore estetico percettivo la cui immagine è storicizzata, ricadenti all'interno di coni e bacini visivi, non sono idonee ad ospitare impianti tecnologici di grandi dimensioni, con l'eccezione di aerogeneratori di diametro non superiore a 1.5 m ed altezza non superiore a 1 m.

componente Rumore e vibrazioni:

1) A pag. 117 della valutazione impatto acustico si stima l'altezza degli edifici pari a 6 m. La stima non è condivisibile in quanto molti edifici hanno almeno un piano in più rispetto al terra e primo. Si tratta di una scelta non cautelativa, quindi, che porta a stimare al ribasso i livelli ai fabbricati.

2) Nella stima dei livelli assoluti di immissione e di emissione non risulta che sia stato preso in considerazione il coefficiente di riflessione di facciata che, solitamente, si considera pari a 3 dB(A) per ovvie ragioni di cautela ma anche per oggettività delle situazioni visto che la stragrande maggioranza degli edifici non presenta intonaci fonoassorbenti o cappotti con analoghe proprietà. I livelli assoluti di immissione e di emissione risultano sottostimati e in molte situazioni si sconfinano nel superamento dei limiti.

3) Nella valutazione del criterio differenziale a finestre chiuse si fa riferimento a un modello di facciata del fabbricato assolutamente non verosimile: il potere fonoisolante di un vetro 3 mm viene dichiarato 30 dB.

Il potere fonoisolante di un vetro 3 mm, basta fare una veloce ricerca in letteratura, non supera i 25 dB e se ragioniamo di infisso nel suo complesso non siamo sopra i 20 dB. L'assunto della stanza 4 metri per 4 metri e volume 43 mc non è assolutamente cautelativo perché le camerette abitabili hanno superfici di calpestio inferiori ai 10 mq e volumi inferiori ai 30 mc. In ogni caso è pieno di stanze con superficie di calpestio inferiore ai 16 mq, basta una qualsiasi camera matrimoniale. La stima dell'indice dell'isolamento di facciata è quindi del tutto sovrastimata, quindi errata e porta a dichiarare che il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore al limite di applicabilità sia di giorno che di notte. Ciò non è corretto e, in situazioni di bassa rumorosità residua come stimata/misurata dai tecnici, quando il differenziale si applica, SI SUPERA. Risulta evidente che senza l'assunto della valutazione errato dell'isolamento di facciata di facciata il criterio differenziale a finestre chiuse risulta superato.

4) L'osservazione ancora più cogente riguarda l'assunto dell'abbattimento di una parete a finestre aperte pari a 10 dB. 10 dB di abbattimento, prova qualsiasi misura che si possa fare in qualsivoglia situazione, può andare bene in caso di parete molto grande, di importante R_w e con finestra piccola, inferiore al 5% della superficie finestrata. Già una stanza normalissima di una cameretta con finestra 1,2x1,4, mediante misura a 1 m dalla facciata in esterno e una all'interno con fonometro a 1 m dalla finestra aperta e oltre 1 m dalle altre superfici riflettenti microfoni a 1,5 m di altezza non presenta abbattimento del rumore superiore a 6 dB, a meno di non avere all'interno un ambiente sovraccarico di arredi solo fonoassorbenti in una condizione assolutamente non realistica. Se poi ci spostiamo a una camera con una banale porta finestra da 1,2mx2,4m si perde un ulteriore dB di abbattimento e in situazioni, che esistono tranquillamente, di infissi ampli (tipo 1,8x2,4 o 2x2,4 o anche oltre) si arriva a situazioni in cui l'unico abbattimento che offre la parete è la riduzione di 3 dB dati dai coefficienti di riflessione di facciata. Coefficiente di riflessione di facciata che, oltretutto, qui non risulta valutato.

Se ne deduce che ipotizzando un abbattimento delle pareti inferiore a quello della valutazione e conforme alle stime riportate il criterio differenziale a finestre aperte si applica e SI SUPERA, sempre con riferimento ai bassi livelli di rumorosità registrati e che sono caratteristici della zona;

componente Salute pubblica: Secondo fonte ARPAT, nelle linee guida OMS 2018 - Malattie correlate all'esposizione al rumore, sono state introdotte anche le pale eoliche come nuova fonte di rumore pubblico, la cui rumorosità non dovrebbe superare 45 db medi nell'intera giornata, mentre dal progetto di parco eolico, su alcune abitazione adiacenti al parco, risultano superati;

componente Aspetti socio-economici: L'economia locale comunale, basata su agricoltura e turismo, verrebbe gravemente danneggiata dalla presenza di elementi che alterino il paesaggio e l'identità del cosiddetto "Brand Toscana", rischiando di vanificare gli sforzi delle amministrazioni e dei privati finalizzati all'incremento delle presenze turistiche. In merito alle attività agricole, la realizzazione delle strade di accesso e manutenzione all'impianto portano alla frammentazione di diverse aziende agricole, interrompendo la continuità del terreno e quindi rendendo difficoltose le lavorazioni, senza contare una perdita di valore commerciale dei terreni e delle attività turistico ricettive presenti nel territorio limitrofo. Gli interventi compensativi proposti sono del tutto insufficienti sia rispetto alla entità economica dell'operazione, sia rispetto all'impatto sul territorio del Comune di Lajatico, senza incidere significativamente sul contesto socio-economico e ambientale del Comune e del territorio interessato.

4. CONCLUSIONI

Tutto ciò rilevato e considerato, riteniamo che l'istanza di VIA sul progetto nella sua versione attuale non sia procedibile e vada rigettata/respinta.

B) Parere / contributo tecnico istruttorio conclusivo

Sfavorevole (sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO UNICO
geom. Massimo Giannelli



COMUNE DI LAJATICO

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 19/11/2022

OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "INSIEME PER LAJATICO" AD OGGETTO: PARCO EOLICO POGGIO ALLA PANCOLE - ESPRESSIONE PARERE NEGATIVO ALLA REALIZZAZIONE.

L'anno *duemilaventidue*, il giorno *diciannove* del mese di *Novembre*, alle ore *12:30*, nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità previste dalla vigente Legge sono stati convocati in seduta straordinaria – pubblica i Consiglieri Comunali e all'appello risultano:

Convocati	Funzione	Presenza
BARBAFIERI ALESSIO	Sindaco	X
MAESTRINI FEDERICO	Consigliere	X
TURINI ROBERTO	Consigliere	X
GRONCHI MIRKO	Consigliere	X
POLI FLAVIO	Consigliere	X
COLLECCHI CARLA	Consigliere	X
SERRAGONI FRANCESCA	Consigliere	X
FIorentINI FILIPPO	Consigliere	X
TICCIATI ROBERTO	Consigliere	X
MENICUCCI LORENZO	Consigliere	
CECCANTI NICOLA	Consigliere	X

Totale presenti: n. 10 Totale assenti: n. 1

Presiede il Sig. Dott. Alessio Barbafieri – PRESIDENTE

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Adriana Viale;

Il Sindaco illustra le ragioni della convocazione d'urgenza del Consiglio Comunale e quindi l'importanza che questo organo si esprimesse chiaramente e all'unanimità sul progetto del Parco Eolico Poggio alle Pancole prima dell'invio delle osservazioni agli enti competenti;

Il Consigliere Ticciati si rallegra del fatto che la mozione sia stata firmata in modo congiunto dai capigruppo consiliari e chiede che la delibera sia votata all'unanimità ed immediatamente eseguibile;

Si passa alla votazione della mozione presentata dal gruppo Consiliare "Insieme per Lajatico" e firmata congiuntamente dai capigruppo consiliari ad oggetto: Parco Eolico Poggio alla Pancole - Espressione parere negativo alla realizzazione, che ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 10 (dieci) controllato dal Presidente;

Voti favorevoli n. 10 (dieci);

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'andamento della discussione e dell'esito della votazione;

DELIBERA

1) Di approvare la mozione presentata dal Gruppo Consiliare "Insieme per Lajatico" e firmata congiuntamente dai capigruppo consiliari ad oggetto: "Parco Eolico Poggio alla Pancole - Espressione parere negativo alla realizzazione" il cui testo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con autonoma e separata votazione unanime favorevole espressa dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, controllata dal Presidente

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Dott. Alessio Barbafieri / ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario verbalizzante
Dott.ssa Adriana Viale/ ArubaPEC S.p.A.

Gruppo Consiliare “Insieme per Lajatico”

19/11/2022

Proposta di mozione

A seguito dell'analisi del progetto relativo alla realizzazione di un parco eolico in località Poggio alle Pancole, presentato sul sito del MITE con avvio di consultazione pubblica in data 26/10/2022, sentita anche la popolazione in due assemblee pubbliche tenutesi il 11 e il 17 novembre 2022, sentiti i pareri degli uffici tecnici del comune, il Consiglio Comunale ritiene che tale progetto presenti un notevole impatto ambientale e socio economico e faunistico del territorio, nonché di natura paesaggistica e storico artistica, ed in particolare:

- Il paesaggio fruibile dai beni culturali vincolati risulta alterato dall'impianto, peraltro localizzato ad una distanza inferiore ai 7 km dagli stessi, in contrasto con la recente normativa nazionale ai sensi del DL 50/2022. Inoltre, lo skyline visibile dal principale punto di attrazione del territorio, il Teatro del Silenzio, risulta irrimediabilmente compromesso.
- La realizzazione dell'impianto e delle relative strade di accesso ad esso comportano un notevole impatto sulle aree boscate, consistenti in un notevole consumo di suolo.
- La fauna migratoria rischia di essere ostacolata dalla presenza di strutture così alte, addirittura oltre i 200 mt.
- La realizzazione di ampie strade all'interno delle aree boscate, interrompendo la continuità del tessuto arboreo e di macchia risultano del tutto difformi dalla sentieristica storica presente nell'area di impianto, con presenza di porzioni cementificate.
- L'economia locale comunale, basata su agricoltura e turismo, verrebbe danneggiata dalla presenza di elementi che alterino il paesaggio e l'identità del cosiddetto “Brand Toscana”, rischiando di vanificare gli sforzi delle amministrazioni e dei privati finalizzati all'incremento delle presenze turistiche. In merito alle attività agricole, la realizzazione delle strade di accesso e manutenzione all'impianto portano alla frammentazione di diverse aziende agricole, interrompendo la continuità del terreno e quindi rendendo difficoltose le lavorazioni, senza contare una perdita di valore commerciale dei terreni.
- Gli interventi compensativi proposti sono del tutto insufficienti sia rispetto alla entità economica dell'operazione, sia rispetto all'impatto sul territorio del Comune di Lajatico, senza incidere significativamente sul contesto socioeconomico e ambientale del Comune e del territorio interessato.

Per le ragioni suddette,

il Consiglio comunale ritiene di dover esprimere parere negativo rispetto alla realizzazione di tale progetto ed approva di:

- dare mandato al sindaco ed al consigliere con delega all'ambiente e all'uffici comunali competenti a rappresentare in tutti gli organi istituzionali coinvolti la richiesta di annullamento ed archiviazione della procedura per l'approvazione e la realizzazione dell'impianto eolico denominato “Poggio alle Pancole”

- dare mandato al sindaco ed al consigliere con delega all'ambiente a rendere parere negativo in tutti i procedimenti amministrativi che potranno interessare anche marginalmente l'approvazione e la realizzazione del progetto dell'impianto eolico denominato "Poggio alle Pancole".
- impegnarsi a compiere ogni atto politico e amministrativo necessario all' annullamento dell'opera.
- aggiornare regolarmente la commissione ambiente in merito al monitoraggio dell'iter amministrativo del progetto dell'impianto eolico "Poggio alle Pancole"
- impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale nell'individuare dei professionisti a cui affidare l'incarico di supportare l'Amministrazione Comunale nell'esame dei contenuti del progetto "Parco Eolico Riparbella Srl" e presentare osservazioni e elementi conoscitivi che dimostrino gli aspetti negativi del progetto stesso entro il 25 novembre.

I Capogruppo Consiliari

Carla Collecchi e Roberto Ticciati

